

CONDIZIONI PER LA STIPULA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE CON
COMPAGNIA A SCELTA DEL CLIENTE

Ai sensi dell'articolo 7 delle Condizioni Generali di contratto, L'Utilizzatore, garantendo in ogni caso l'osservanza di quanto disposto dalla legge in materia di assicurazione obbligatoria, espressamente si obbliga ad assicurare a sue spese l'unità da diporto presso primaria Compagnia Assicuratrice e comunque di gradimento della Concedente, contro i seguenti rischi e massimali con polizze aventi scadenza almeno 30 giorni successivi alla scadenza del presente rapporto:

PRODOTTO	TIPOLOGIA POLIZZA	GARANZIE OBBLIGATORIE - <u>NON</u> ESCLUDIBILI
<p><u>Leasing NAUTICO</u> <u>UNITA' DA</u> <u>DIPORTO</u></p> <p>(art. 7 delle Condizioni generali del contratto di leasing)</p>	<p>a) Polizza contro tutti i rischi derivanti dalla eventuale costruzione dell'unità da diporto b) Polizza contro tutti i rischi della navigazione e/o giacenza in porto e/o rimessaggio, incluso il rischio guerra, alle più ampie condizioni di mercato, anche per i periodi di sosta, per il valore di mercato dell'unità da diporto e comunque per un valore stimato non inferiore al prezzo corrisposto dalla Concedente al Fornitore per il suo acquisto c) Responsabilità Civile verso Terzi della navigazione, con estensione della garanzia anche nei confronti della Concedente in qualità di proprietaria dell'unità da diporto, con massimale unico non inferiore ad Euro 7.290.000,00</p> <p>Per tutta la durata della locazione finanziaria il valore assicurato deve rimanere almeno pari al valore d'acquisto per il primo anno e al valore commerciale della unità da diporto per gli anni successivi, rilevabile da specifiche riviste di settore del mese di scadenza della polizza assicurativa o, se necessario, da apposita perizia.</p> <p>L'assicurazione contro i rischi derivanti dalla eventuale costruzione dell'unità da diporto dovrà essere accesa prima della stipula del presente contratto, mentre tutte le altre assicurazioni previste nella presente clausola dovranno essere accese prima dell'acquisto dell'unità da diporto da parte della Concedente.</p> <p>Il duplicato di ogni polizza di assicurazione dovrà essere preventivamente trasmesso alla Concedente 5 giorni prima della stipulazione dell'atto di Compravendita.</p>	<p><u>SEZIONE DANNI</u></p> <p>I. Incendio II. Fulmine III. Scoppio IV. Esplosioni V. Eventi atmosferici VI. Eventi socio-politici e atti vandalici VII. Eventi catastrofici (Terremoto, Eruzioni vulcaniche, Inondazioni, alluvioni, allagamenti) VIII. Furto IX. Rischio Guerra X. Noleggio (nel caso di esercizio della facoltà concessa all'Utilizzatore di noleggiare l'unità da diporto) XI. Appropriazione indebita (nel caso di esercizio della facoltà concessa all'Utilizzatore di noleggiare l'unità da diporto)</p> <p><u>SEZIONE RC</u> Responsabilità Civile verso Terzi della navigazione, con estensione della garanzia anche nei confronti della Concedente in qualità di proprietaria dell'unità da diporto, con massimale unico non inferiore ad Euro 7.290.000,00.</p> <p>In caso di eventuale costruzione dell'unità da diporto: Responsabilità Civile della Concedente, allorché la stessa sia stata chiamata a subentrare all'Utilizzatore nella qualità di Committente.</p>

Ogni polizza dovrà contenere apposita clausola di vincolo, a favore della Concedente medesima e tale vincolo dovrà comprendere i seguenti obblighi delle Compagnie di Assicurazione:

- a) di riconoscere il vincolo in questione come l'unico ad esse dichiarato e da esse riconosciuto al momento della sua apposizione e di mantenerlo invariato anche sulle polizze che sostituiranno quella stipulata;
- b) di notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'eventuale mancato rinnovo annuale, così come il mancato pagamento dei premi e di considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data del recapito della raccomandata di cui sopra presso la sede legale della Concedente;
- c) di non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Concedente e di notificare a questa tutte le circostanze che potessero pregiudicare la validità dell'assicurazione;
- d) di dare immediato avviso alla Concedente con lettera raccomandata di ogni sinistro;
- e) di determinare l'ammontare degli indennizzi con il concorso o, quanto meno, il consenso scritto della Concedente, alla quale verranno direttamente pagati gli indennizzi stessi senza bisogno di accettazione dell'Utilizzatore, salvo che la Concedente non disponga altrimenti per iscritto;
- f) di dare immediata comunicazione alla Concedente nel caso di esercizio del diritto di annullamento, anche parziale, della polizza colpita da sinistri;
- h) di accettare l'eventuale pagamento dei premi da parte della Concedente.